

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 16/06/2020

FATTO

Con il ricorso il ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 30/07/2013 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione di quote della pensione n. xxx395, da restituire in n. 120 rate mensili da € 230,00 ciascuna;
- nel mese di agosto 2017 ha estinto anticipatamente il prestito, senza ottenere il rimborso integrale dei costi non maturati fino alla scadenza del contratto secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*;
- in data 25/10/2019 ha inviato infruttuosamente un reclamo all'intermediario, chiedendo la retrocessione della complessiva somma di € 2.360,64 a titolo di costi non maturati (commissioni finanziarie € 300,00 e commissioni accessorie € 2.060,649);
- rimasto insoddisfatto ha presentato l'odierno ricorso, e nel richiamare anche quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza dell'11/09/2019, ha sottolineato il proprio diritto ad ottenere l'integrale rimborso delle somme richieste sulla base del seguente dettaglio: i) commissioni finanziarie € 300; ii) commissioni accessorie € 2.060,64; iii) polizza € 437,76, per un importo complessivo, decurtato di € 437,76 già riconosciuti, di € 2.360,64, oltre interessi legali dalla data della messa in mora.

Il cliente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: *“accertarsi e dichiararsi il diritto ad ottenere la retrocessione della parte non maturata delle spese (commissioni finanziarie),*



commissioni di Agenzia/Mediazione, premio assicurativo, da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale ratione temporis e, per l'effetto, condannarsi [l'intermediario] alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 2.360,64, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del presente ricorso". Le spese sono state quantificate in € 320,00.

Con le controdeduzioni l'intermediario, quanto all'invocata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha sottolineato che:

- ha tenuto una condotta del tutto conforme al contenuto della normativa italiana di attuazione della direttiva comunitaria introduttiva dell'art. 125 *sexies* TUB, nonché degli orientamenti e indicazioni emanate dalla Banca d'Italia;
- il contratto intercorso con la cliente conteneva una specifica ripartizione tra costi *up front* e *recurring*;
- risulta irragionevole porre a carico degli operatori i costi che non dipendono dalla durata del contratto e quelli non recuperabili corrisposti a terzi e da questi regolarmente fatturati;
- il Tribunale di Napoli, con sentenza 10489/2019, ha escluso la diretta efficacia della Direttiva nei rapporti tra privati, confermando la persistente applicabilità della normativa nazionale.

Con le conclusioni, in ragione di quanto sopra, l'intermediario ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Si osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;
- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli*



Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;*
- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.*

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha



ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Tutto ciò premesso, risulta che nel caso di specie il cliente, prima dell'odierno ricorso, ha presentato all'ABF altro ricorso (prot. n. 1058709/19 del 5/09/2019) riferito al medesimo contratto di finanziamento qui in esame.

Con il primo ricorso (prot. n. 1058709/19 del 5/09/2019) il cliente ha chiesto la retrocessione di € 300,00 quale parte non maturata della voce di costo *“commissioni finanziarie”* applicata al contratto, secondo il criterio *pro rata temporis* (€ 500,00/120 X 72). In data 23/12/2019 ha comunicato la propria rinuncia al precedente ricorso prot. n. 1058709/19 del 5/09/2019, dichiarando quanto segue *“In relazione al ricorso in oggetto alla luce di quanto disposto nella decisione n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'Abf, si comunica la rinuncia al ricorso al fine di presentarne uno ulteriore volto alla restituzione di tutti i costi ripetibili”*. Il Collegio di Milano, esaminata la documentazione agli atti, si è espresso nel corso della riunione tenutasi il 14 gennaio u.s., dichiarando l'estinzione del predetto procedimento per rinuncia. L'estinzione del procedimento per rinuncia è stata comunicata all'intermediario con nota prot.n. 76816/20 del 22/01/2020 che lo stesso conferma di aver ricevuto.

Come si è detto, il Collegio di Coordinamento (Decisione 26525/19), con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, ha enunciato i seguenti due principi: i) *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*; ii) *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*. Il Collegio di Coordinamento ha inoltre precisato che a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”*.

Alla stregua di quanto sopra, il Collegio ritiene che il presente ricorso sia ammissibile.

Il cliente ha versato in atti il conteggio estintivo del prestito emesso dall'intermediario in data 28/08/2017, che riporta 48 rate scadute, delle 120 complessive, alla data del 31/08/2017. Dal conteggio risulta una *“Decurtazione spese di incasso quote”* per € 437,76.

Il cliente ha prodotto anche una liberatoria del prestito rilasciata dall'intermediario in data 28/08/2017, che conferma l'estinzione del prestito a far data 01/09/2017 (cfr. all.ti al ricorso).



Entrambe le parti hanno allegato in atti copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente in data 30/07/2013, contenente le seguenti condizioni (oggetto di contestazione):

- B) commissioni d'intermediazione € 2.704,80;
- C) spese di attivazione del finanziamento € 500,00;
- D) costo del servizio ente previdenziale € 729,60.

Le suddette voci di costo sono descritte specificamente nel contratto, il quale prevede che sarà oggetto di restituzione l'importo riferito alla lettera D), per la quota parte non maturata alla data dell'estinzione anticipata; esclude invece la rimborsabilità delle voci di costo di cui alle lettere B) e C), in quanto integralmente maturate all'atto del perfezionamento del contratto.

Quanto alle commissioni di intermediazione, il contratto riporta il riferimento a un soggetto intermediario del credito. L'intermediario resistente ha versato in atti copia della fattura emessa dall'intermediario del credito contenente il seguente dettaglio, coincidente con l'importo indicato in contratto (€ 2.704,80).

Per quanto riguarda la qualificazione dei costi in esame, le commissioni di intermediazione (lett. B delle condizioni economiche) hanno natura *up front*, essendo destinate a remunerare le attività, prodromiche all'erogazione del prestito, svolte dai soggetti (agenti, mediatori, ecc.) che compongono la rete di distribuzione dei finanziamenti erogati dall'intermediario.

Le spese di attivazione del finanziamento (lett. C) hanno invece natura *recurring*, in quanto riferite anche ad oneri a carattere continuativo, come quelli relativi alla gestione della rete di vendita. Anche il costo del servizio Ente Previdenziale (lett. D) ha carattere pacificamente *recurring* (v. contratto finanziamento) e in sede di conteggio estintivo è stata riconosciuta al ricorrente l'intera quota non maturata, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Il cliente, nel formulare la richiesta di rimborso (complessivi € 2.360,64), ha menzionato le seguenti voci di costo applicate al contratto: i) commissioni finanziarie € 300,00; ii) commissioni accessorie € 2.060,64; iii) polizza € 437,76; le voci di costo "commissioni finanziarie" e "polizza" nel contratto sono definite in modo diverso (rispettivamente, voci: "C Spese di attivazione per € 500,00; D. Costo del servizio Ente previdenziale per € 729,60). Facendo riferimento agli importi dei costi effettivamente applicati in contratto, si ha presente che la voce di importo pari a € 3.434,40, definita dal cliente "commissioni accessorie", sembra essere data dalla somma delle voci B (commissione di intermediazione) e D (Costo del servizio Ente previdenziale).

Non è presente in atti documentazione dimostrativa di eventuali rimborsi ottenuti dal cliente in data successiva all'estinzione del prestito.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.018,94	Tasso di interesse annuale	7,92%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	230,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/09/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,79%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (B)				2.704,80	Upfront	39,79%	1.076,26		1.076,26
Spese di attivazione (C)				500,00	Recurring	60,00%	300,00		300,00
Costo del servizio previdenziale (D)				729,60	Recurring	60,00%	437,76	437,76	0,00
							0,00		0,00
Totale				3.934,40					1.376,26

Il ricorrente ha chiesto il rimborso di complessivi € 2.360,64, in applicazione del criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo applicate al contratto e includendo per due volte l'importo di € 729,60 riferito alla voce D del contratto (prima considerato tra le "commissioni accessorie" e successivamente ritenuto riferito a costi assicurativi tra l'altro non applicati al contratto - cfr. *supra*).

Il cliente ha chiesto il rimborso delle spese legali (€ 320,00) e degli interessi legali.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.376,26, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA